

COMUNE DI CARCARE
PROVINCIA DI SAVONA

N. 67 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020.

L'anno Duemilaventuno, addì Sedici del mese di Dicembre, alle ore 21:00 nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La seduta è straordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. De Vecchi Christian. Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco Dr. Paola Piera.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
DE VECCHI CHRISTIAN BOLOGNA FRANCO FERRARO ALESSANDRO UGDONNE GIORGIA MAZZA PATRIZIA CAMOIRANO MARCO (videocollegato) RESIO STEFANIA LORENZI ALESSANDRO LAGASIO DANIELA MIRRI RODOLFO FERRARIS ALESSANDRO	ALLOISIO ANDREA BERTONE ENRICA
Totale presenti : 11	Totale assenti: 2

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco il quale illustra brevemente il lavoro di ricognizione delle società partecipate dal Comune di Carcare, confermando il mantenimento delle partecipazioni dirette;

SENTITO il Consigliere Mirri il quale ricorda che i Consiglieri Comunali che li hanno preceduti hanno sempre espresso disaccordo circa la questione del Fontanazzo;

UDITO il Vicesindaco Bologna il quale riferisce che la Società IRETI sarà poi quella che gestirà il Fontanazzo e che l'acqua, essendo pubblica, non ha di per sé un valore monetario;

PRESO ATTO del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza annuale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016. Ricognizione partecipazioni possedute";

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti (...), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- ✓ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Carcare e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'Ente alla data del 31/12/2020 detiene le seguenti partecipazioni:

⇒ T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 0,125%

⇒ Consorzio Intercomunale per il risanamento dell'ambiente (CIRA) S.R.L 26,20%

⇒ I.R.E. Gruppo Filse Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure 0,08554%

CONSIDERATO CHE tra le partecipazioni dell'Ente compaiono anche i seguenti Enti strumentali che, non essendo costituiti in forma societaria, non sono soggetti a Revisione Ordinaria:

⇒ Consorzio Idrico Fontanazzo 30,00%

⇒ Consorzio Bacino Imbrifero del Bormida (B.I.M.) 4,35%

CONSIDERATO che per quanto concerne il Consorzio Idrico Fontanazzo con la Delibera C.C. n.53 del 12/10/2017 era stata dichiarata la volontà di procedere alla razionalizzazione mediante fusione/incorporazione in quanto il soggetto:

- a) Non ha dipendenti e quindi il numero degli amministratori è superiore,
- b) svolge attività analoga a quella della società CIRA
- c) il soggetto non ha fatturato rilevabile
- d) il soggetto ha conseguito un risultato di gestione negativo in quattro anni degli ultimi cinque rilevati.

ATTESO che tale volontà è stata ribadita sia con la Delibera C.C. n. 80 del 13/12/2018 che con la Delibera C.C. 77 del 20/12/2019 che successivamente con la Delibera C.C. n. 68 del 28/12/2020, ma che non è ancora stato possibile avviare tutte le operazioni necessarie ad attuare la fusione/incorporazione di cui sopra, in quanto ciò implica la preliminare trasformazione del consorzio pubblico in una realtà societaria;

CONFERMATA la volontà dell'Ente di procedere alla razionalizzazione del Consorzio Idrico Fontanazzo;

PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, sotto il profilo tecnico e contabile, a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti n. 7 favorevoli, nessuno contrario e n. 4 astenuti (Lagasio, Mirri, Morrone, Ferraris) resi nei modi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e n. 7 votanti

DELIBERA

1) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Carcare alla data del 31 dicembre 2020;

2) DI DARE ATTO che vengono mantenute le seguenti partecipazioni dirette:

⇒ T.P.L. Linea S.r.l. quota di partecipazione ente 0,125%

⇒ Consorzio Intercomunale per il risanamento dell'ambiente (CIRA) S.R.L 26,20%

⇒ I.R.E. Gruppo Filse Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure 0,08554%

3) DI DARE ATTO che, malgrado non si tratti di una partecipazione da sottoporre a Revisione Ordinaria, risulta necessario adottare per il Consorzio Idrico Fontanazzo, gli interventi di razionalizzazione mediante fusione/incorporazione da attuarsi in seguito alla variazione societaria, in accordo con gli altri Comuni Consorziati in quanto il soggetto:

- e) Non ha dipendenti e quindi il numero degli amministratori è superiore,
- f) Svolge attività analoga a quella della società CIRA
- g) Il soggetto non ha fatturato rilevabile
- h) Il soggetto ha conseguito un risultato di gestione negativo in quattro anni degli ultimi cinque rilevati.

4) DI DARE MANDATO alla Giunta comunale e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente;

5) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in attuazione dell'art.15 del D.Lgs.175 del 2016 e s.m.i. , nonchè a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente il Consiglio Comunale con voti n. 7 favorevoli, nessuno contrario e n. 4 astenuti (Lagasio, Mirri, Morrone, Ferraris) resi nei modi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to De Vecchi Christian

Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune il 21.12.2021 per restarvi 15 giorni consecutivi.

Lì 21.12.2021

Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2021
- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000);
- è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 21.12.2021

Il Segretario Generale
F.to dr. Bagnasco Paola Piera

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2000 e rispettive norme collegate